



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

ORDINANZA N° 76 DEL 26.09.2014

**COMBUSTIONE SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI MATERIALE AGRICOLO E
FORESTALE DERIVANTE DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE.
LINEE GUIDA E PERIODO CONSENTITO**

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

visto il Dlgs 24 Giugno 2014, n. 91 "disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", che modifica il Dlgs 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" riguardante l'abbruciatura dei residui vegetali, inserendo all'art. 256-bis il comma 6-bis che così recita:

"all'art. 256-bis dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: 6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla regione, la combustione dei residui vegetali e forestali è sempre vietata".

ritenuto di dover disciplinare in modo unico e uniforme sul territorio la combustione esclusivamente sul luogo di produzione di residui vegetali e di potatura provenienti da attività agricole mediante processi e metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana;

Considerato che nel territorio insistono molteplici coltivazioni agricole, soprattutto a conduzione familiare, ubicate in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà oggettive per procedere al trasporto dei residui vegetali e degli scarti di potatura i impianti di trattamento e/o smaltimento finale non presenti nel territorio comunale;

Vista la direttiva 2000/29/CE che, ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie, impone misure di profilassi specifiche al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati da parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana, per le quali la bruciatura dei residui sul luogo di produzione è spesso prescritta obbligatoriamente per limitare la diffusione;



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

ORDINA

sul territorio comunale, dal giorno 1 del mese di OTTOBRE 2014 fino al giorno 14 del mese di GIUGNO 2015, che la combustione per i soli residui vegetali e di potatura provenienti da attività agricole, avvenga alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

- la combustione deve avvenire nel luogo di produzione per quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro;
- i residui vegetali e di potatura, devono essere riuniti in cumuli e direttamente controllati fino a spegnimento dei focolai e braci;
- la combustione potrà essere effettuata almeno a 100 metri da edifici di terzi;
- il conduttore del fondo o l'operatore avrà cura di svolgere la combustione in giornate con assenza di vento e preferibilmente umide;
- le operazioni non potranno essere effettuate a distanza inferiore a 100 metri dalle strade e di 200 metri da aree boschive;
- è consentito l'accumulo dei residui in questione per una naturale trasformazione in compost o per la successiva triturazione sul posto per analoga finalità.

Quanto sopra, fermo restando il divieto assoluto di combustione di materie plastiche e altri rifiuti derivanti dall'attività agricola, rifiuti ingombranti o comunque di natura urbana, attività sanzionata dal Dlvo 152/2006 – art. 256 comma 1 "gestione di rifiuti non autorizzata".

INFORMA

Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Lazio o ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza;


INCARICA

la Polizia Locale e gli altri organi di vigilanza per l'esecuzione della presente ordinanza;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Roma, alla Regione Lazio e all'Amministrazione Provinciale di Roma

Olevano Romano, 24.09.2014



Il Sindaco
Avv. Marco MAMPIERI